



Studio SECH e Associati

## Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17

Tel. 0438/842701 – 0438/842613

Fax. 0438/981241 – 0438/83454

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

### E-mail:

[studio@secheassociati.com](mailto:studio@secheassociati.com)

[segreteria@secheassociati.com](mailto:segreteria@secheassociati.com)

[contabilita@secheassociati.com](mailto:contabilita@secheassociati.com)

[armandosech@secheassociati.com](mailto:armandosech@secheassociati.com)

[marcofregolent@secheassociati.com](mailto:marcofregolent@secheassociati.com)

[carladeconti@secheassociati.com](mailto:carladeconti@secheassociati.com)

[alessiorizzo@secheassociati.com](mailto:alessiorizzo@secheassociati.com)

[robertolunardi@secheassociati.com](mailto:robertolunardi@secheassociati.com)

[oscarsartor@secheassociati.com](mailto:oscarsartor@secheassociati.com)

[florafassinelli@secheassociati.com](mailto:florafassinelli@secheassociati.com)

[studiosech@legalmail.it](mailto:studiosech@legalmail.it)

[Dott. Armando Sech](#)  
Dottore commercialista e  
revisore contabile

[Dott. Marco Fregolent](#)  
Dottore commercialista e  
revisore contabile

[Dott.ssa Carla De Conti](#)  
Dottore commercialista e  
revisore contabile

[Dott. Alessio Rizzo](#)  
Dottore commercialista e  
revisore contabile

[Dott. Roberto Lunardi](#)  
Dottore commercialista

[Dott. Oscar Sartor](#)  
Dottore commercialista e  
revisore contabile

[Dott.ssa Clarissa Dall'Anese](#)  
Dottore in economia  
aziendale – economica  
and management

[Dott.ssa Serena Zannoni](#)  
Dottore in economia e  
gestione delle aziende

[Dott.ssa Azzurra Calderari](#)  
Dottore In Giurisprudenza

[Dott.ssa Valentina Daberto](#)  
Dottore in economia  
aziendale – amministrazione  
e controllo

Pieve di Soligo, 09 Marzo 2020

### Oggetto: **SCAMBI INTRACOMUNITARI**

Gentili Clienti,

desideriamo informarvi che dal 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le regole dettate dal **regolamento UE n. 1912/2018** in materia di prova delle **cessioni intracomunitarie di beni**. In sostanza, viene individuato l'elenco degli elementi atti a provare il trasferimento fisico della merce da uno Stato comunitario ad un altro, che il cedente dovrà fornire al fine di poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA.

I requisiti che devono, congiuntamente, sussistere per la realizzazione di una cessione intracomunitaria (C.M. 13/E/94, lett. B, § 2.1), e conseguentemente beneficiare del regime di non imponibilità IVA, sono:

- lo *status* di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario UE;
- l'onerosità dell'operazione;
- l'acquisizione del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
- l'effettivo trasferimento dei beni in un altro Stato della UE.

L'assenza di uno di questi requisiti rende l'operazione imponibile ai fini IVA nel Paese del cedente.

### LE NUOVE REGOLE DAL 2020

Con le modifiche che la direttiva 2018/1910/UE ha apportato alla direttiva 2006/112/CE, tra i requisiti qualificanti per la non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie, dall'01/01/2020 assume rilievo anche il fatto che il cessionario sia un soggetto passivo identificato ai fini IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio. Inoltre, ai fini dell'operazione intracomunitaria, il cessionario è tenuto a comunicare al cedente il proprio numero di identificazione IVA.

Le nuove regole sono contenute nel Regolamento n. 1912/2018/UE, con il quale modificando il Regolamento di esecuzione UE n. 282/2011, viene fornito in maniera univoca l'elenco degli strumenti documentali atti a fornire **la prova del trasferimento fisico** della merce all'interno della UE, al fine di poter beneficiare del regime di **non imponibilità IVA**.

In particolare, il nuovo art. 45-bis del regolamento n. 282/2011 stabilisce che - ai fini del riconoscimento della non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie - si presume, salvo il diritto dell'Amministrazione finanziaria di confutare tale presunzione, che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato UE a un altro, in presenza dei seguenti casi:

1. qualora l'onere della **spedizione** sia **in capo al cedente** (o ad un terzo da lui incaricato)

| Condizioni (possesso da parte del cedente)   | Documentazione probatoria  |
|--|--|
| Almeno 2 dei seguenti <b>elementi di prova, non contraddittori</b> , rilasciati da <b>parti diverse dal venditore e dall'acquirente</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DDT</b> (documento di trasporto) o <b>CRM</b> (lettera di vettura internazionale) firmato dal cedente, dal cessionario o dal vettore</li> <li>• Polizza di carico</li> <li>• Fattura di trasporto aereo</li> <li>• Fattura emessa dallo spedizioniere</li> </ul>   |
| Uno qualsiasi degli elementi sopra indicati, in combinazione con uno dei seguenti <b>elementi di prova, non contraddittori</b> , che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da <b>parti diverse dal venditore e dall'acquirente</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni</li> <li>• Documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni</li> <li>• Documenti ufficiali rilasciati da una Pubblica Autorità (es. notaio), che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione</li> <li>• Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro</li> </ul> |

2. qualora l'onere della **spedizione** sia **in carico al cessionario** (o a terzi per suo conto)

| Condizioni (possesso da parte del cedente)  | Documentazione probatoria   |
|---|---|
| Stesse due situazioni previste per il caso di trasporto o spedizione eseguita a cura del cedente (o da terzi per suo conto)   |   |
| <b>Dichiarazione scritta rilasciata dall'acquirente</b> entro il 10° giorno del mese successivo alla cessione, che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente (o da terzi per suo conto) e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni | Contenuto della <b>dichiarazione</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data di rilascio</li> <li>• Nome e indirizzo dell'acquirente</li> <li>• Quantità e natura dei beni</li> <li>• Data e luogo di arrivo dei beni</li> <li>• Numero di identificazione (nel caso di cessione di mezzi di trasporto)</li> <li>• Identificazione del soggetto che accetta i beni per conto dell'acquirente</li> </ul> |

Vi invitiamo a contattare lo Studio in caso di dubbi o perplessità.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.